

Liquidazione del patrimonio ex L 3/2012 N. R.G. 1/2020



TRIBUNALE DI PESCARA

Il Giudice designato e tabellariamente competente, dr.ssa Domenica Capezzerà ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato e promosso ex art. 14 ter L. n. 3/2012 premettendo che il predetto ricorrente ha chiesto all'OCC territorialmente competente istituito presso l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara la nomina di un professionista allo scopo di presentare domanda di liquidazione ex art. 14 ter della stessa legge; che è stato nominato gestore della crisi il dott. Francesco Callocchia, osserva

Fatto

Con ricorso del 17 febbraio 2020 assistito dal legale di fiducia, avv. Iannetti Ivana ha presentato un piano di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L 3/2012.

Il debitore ha dichiarato: di non essere soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012; di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento incolpevole derivante dalla crisi in cui si è venuto a trovare a seguito dei ripetuti licenziamenti e della contrazione dell'attività professionale della moglie; di non possedere altri beni mobili o immobili se non quelli dettagliatamente esposti nella domanda.

I debiti complessivi residui dell'istante ammontano ad € 118.402,77 (come risultante in modo più puntuale dalla relazione dell'OCC) di cui € 34434,44 di natura privilegiata, €77.968,33 di natura chirografaria ed € 6.000 circa per oneri prededucibili (compenso per OCC e liquidatore).

Il debitore propone la liquidazione dell'unico bene immobile di sua proprietà (per la quota pari ad 1/3) nonché di mettere a disposizione il residuo degli emolumenti percepiti complessivamente dal proprio nucleo familiare per una somma pari ad € 550,00 circa mensili.

La domanda di liquidazione depositata è stata accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art. 15 co 9 L.3/12.

Dalla relazione del professionista emerge che le obbligazioni assunte dal debitore hanno tratto origine, per la quasi totalità, dagli esborsi resisi necessari per far fronte ai bisogni crescenti della famiglia ed a quelli nascenti dalla contrazione dei redditi familiari.



Il debitore, inoltre, non possiede altri beni mobili o immobili oltre a quelli offerti in liquidazione. Con riferimento all'art. 14 undecies l. 3/2012 ha dichiarato di rendersi disponibile a destinare la quota degli emolumenti mensili per un periodo di mesi quarantotto successivi al deposito della domanda. Si è anche precisato che metterebbe a disposizione del fabbisogno familiare l'eccedenza rispetto a quanto indicato nella domanda come valore corrispondente alle proprie personali spese di sostentamento, pari queste ultime ad €1350 circa; sicché si ipotizza, considerando che il reddito è pari ad € 800/900 euro mensili circa (cfr dichiarazione dei redditi allegata) che potrà far fronte alle spese ulteriori che dovessero ritenersi necessarie attraverso il proprio personale reddito.

Il gestore, infine, ha precisato e documentato che si è provveduto al deposito della domanda presso l'Agente della Riscossione e presso gli uffici fiscali nonché presso gli enti locali in base al domicilio fiscale del debitore.

A seguito di richiesta di chiarimenti il gestore ha specificato quanto appresso.

Secondo gli assunti del professionista le specifiche risultanze evidenziate hanno sempre consentito di escludere il compimento di ogni eventuale atto in frode da parte del debitore ricorrente, e dunque, si è attestata l'insussistenza di tali negli ultimi cinque anni.

Quanto alle singole voci di spesa, nell'apportare specifiche puntualizzazioni, il gestore ha poi rilevato come, in sede di confronto fra spese correnti necessarie al mantenimento del debitore ricorrente e della sua famiglia, talune di queste, e più specificatamente quelle di cui ai numeri 2, 3, 4, 9, 11 e 12, non subirebbero alcuna variazione incrementativa. La puntualizzazione di cui appena sopra sarebbe unicamente da spiegarsi con l'intento da parte del debitore ricorrente di volerne evidenziare la natura prevalentemente fissa e non affatto variabile in funzione di un nucleo familiare aumentato di un' unica componente, e rappresentata

In breve e, limitandosi al solo esempio delle spese per quote condominiali (comunque estensibile a tutte le altre fattispecie), si è voluto evidenziare come quest'ultime, indipendentemente dai componenti il nucleo familiare, siano da considerarsi esistenti e gravanti in capo al solo debitore ricorrente. Sempre al riguardo, il professionista nominato Gestore della crisi, condividendo le motivazioni addotte dal debitore ricorrente, e soprattutto avuto riguardo alla spesa media mensile, determinata dall'ISTAT e specificatamente quantificata in euro 1.675, per la tipologia familiare analoga a quella del ricorrente (Doc.26 pagina 15), non ha ravvisato alcun motivo di obiezione in ordine alle intervenute quantificazioni di cui sopra, ed anzi ha ritenuto congrua ed appropriata la determinazione della somma necessaria mensile per il mantenimento del solo debitore ricorrente, esattamente come evincesi dalla stessa relazione particolareggiata redatta (Punto 9 pagine 19 e 20), cui espressamente si è rimandato.



In ordine al debito residuo esistente nei confronti della cessionaria Profamily ed alla sua incidenza sulla esposizione debitoria complessiva del debitore ricorrente si è puntualizzato come il debito residuo esistente nei confronti della cessionaria ammonta ad euro 25.186,30 e risulta ricompreso nella esposizione debitoria complessiva determinata e quantificata in euro 112.402,77. La specifica posizione debitoria in argomento trae origine dal contratto di finanziamento numero 10851 del 28/06/2013 rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione (Allegato 8). Si è segnalato come, all' apertura della procedura di liquidazione del patrimonio verrebbero a prodursi i seguenti effetti:

- il credito residuo del cessionario, per tutti i ratei di quinto della pensione non ancora maturati e versati, dovrà ricomprendersi nel concorso di tutti i creditori, soggiacere al rispetto dei principi della parità di trattamento e della graduazione delle cause di prelazione, esporsi al rischio di falcidia;
- la quota del quinto della pensione, dovrà ricomprendersi fra i beni del debitore costituenti tutto il suo patrimonio, poi da sottoporre a liquidazione per un soddisfacimento dei creditori anteriori nel rispetto della par condicio.

Rilevato che:

il debitore non possiede altri beni mobili o immobili oltre a quelli offerti in liquidazione.

Nell'effettuare la disamina della domanda ex art. 14 ter dei L3/12 deve darsi atto che l'iter procedimentale si è svolto regolarmente; che non svolge attività di impresa, come è stato chiarito e documentato dall'OCC; che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett a) e b); che la sua situazione di sovraindebitamento risulta collegata direttamente alla contrazione delle entrate della famiglia.

Nella relazione particolareggiata ed in quella integrativa è stato pure evidenziato come la documentazione prodotta abbia consentito al professionista di ricostruire esattamente la situazione debitoria del nonché la sua situazione economico patrimoniale.

E' risultato che il debitore è proprietario dei beni immobili dettagliatamente indicati nel ricorso e nella relazione particolareggiata messi a disposizione della massa dei creditor ed il professionista gestore ha attestato la fattibilità della liquidazione per la composizione della crisi in cui versa il proponente rilevando che i creditori non potrebbero trovare maggiore soddisfazione con azioni esecutive individuali; non si ravvisano ragioni ostative alla nomina del liquidatore nella persona dell'OCC (ex artt. 15 comma 8 e 14 *quinquies* L 3/2012).

Non risultano infine compiuti negli ultimi cinque anni atti in frode ai creditori (cfr relazione integrativa).

La procedura di liquidazione può, pertanto, dichiararsi aperta.



P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L3/2012 in favore

Nomina liquidatore il dr. **Francesco Callocchia**

Dispone altresì che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 legge n. 2/2012 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L3/2012.

Dispone infine che il liquidatore:

- 1) trascriva il presente decreto presso la Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente in relazione agli immobili offerti in liquidazione;
- 2) proceda all'inventario ed alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L 3/12 ed alla liquidazione ex art. 14 novies L 3/12.

ordina la pubblicazione a cura del liquidatore della domanda e del presente decreto, con esclusione della relazione particolareggiata del gestore e comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e s.m.i., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione, sul sito Internet del Tribunale di Pescara (www.area58.it), con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività liquidatoria svolta e, in generale, sull'andamento della gestione patrimoniale del debitore.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed all'OCC nominato anche in veste di liquidatore.

Pescara 11.7.2020

Il Giudice

- Domenica Capezzerà -



Depositato in Cancelleria

il 17 FEB. 2020

TRIBUNALE DI PESCARA

Sezione Fallimentare

Procedimento n. 253/2019 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014

Professionista nominato quale gestore della crisi da sovraindebitamento Dott. Francesco Callocchia

Ricorrente

RICORSO

PER DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX ART. 14-TER LEGGE 3/2012

Ricorrente: _____ nato _____ residente _____
rappresentato, giusta procura conferita ed integrante il presente atto, dall'Avv. Ivana Iannetti del Foro di Pescara, C.F. NNTVNI63M44G482R, la quale, ai soli fini del presente procedimento indicato in epigrafe, comunica di essere domiciliato presso lo Studio del Dott. Francesco Callocchia sito in Pescara alla Via Conte di Ruvo n. 153, recapiti telefonici 085/9432264 – 329/4067082, e di voler ricevere ogni eventuale pertinente comunicazione al seguente indirizzo Pec francesco.callocchia@odcecpescara.it

PREMESSO CHE

- in data 19/08/2019, ha fatto istanza all'“Associazione OCC Commercialisti Associati” per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi (Doc.1);
- con atto del 19/09/2019 si nominava il Dott. Francesco Callocchia con Studio in Pescara alla Via Conte di Ruvo n. 153 quale professionista incaricato con funzioni di Gestore della Crisi (Doc.2);
- il Dott. Francesco Callocchia formalizzava l'accettazione della suddetta nomina (Doc.3);
- il Dott. Francesco Callocchia individuava nella domanda di liquidazione del patrimonio lo strumento più idoneo alla soluzione della crisi da sovraindebitamento;
- è intenzione del ricorrente chiedere la liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter legge 3/2012 al fine di superare la stessa crisi da sovraindebitamento in cui versa;

SEGNALANDO BREVEMENTE QUANTO SEGUE

Presupposti di ammissibilità

- il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che ha determinato dapprima una rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ed ormai una definitiva incapacità di adempiervi regolarmente
- il ricorrente può definirsi debitore non soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della Legge 3/2012